DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO E DI CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Art. 29

Effetti del concordato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto

L'adesione al concordato non produce effetti a fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cui applicazione avviene secondo le regole previste per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014.

Versione in vigore dal 22 febbraio 2024, non più in vigore dal 1 gennaio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale
Estremi	Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13
Titolo	II — Disciplina del concordato preventivo biennale
Capo	III — Contribuenti che aderiscono al regime forfetario CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 12 GIUGNO 2025, n. 81
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2024

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-13-2024/art-29-effetti-del-concordato-ai-fini-dell-imposta-sul-valore-aggiunto/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it